

CONCESSIONE TEMPORANEA E GRATUITA DELL'USO E GESTIONE DEL BOSCO DEL PARAURO IN COMUNE DI MIRANO.

TRA:

1. la Città metropolitana di Venezia (d'ora in poi denominata Cmve), C.F. 80008840276, con sede legale in Venezia San Marco n. 2662, rappresentata dalla Dirigente dell'Area Tutela Ambientale dott.ssa Cristiana Scarpa nata a Chioggia il 25/09/1974, domiciliata per la carica presso la sede di Palazzo Cà Corner in Venezia, che agisce su incarico conferito con decreto del Sindaco Metropolitano n 36 del 25/06/2024;

E

2. Il Comune di Mirano con sede in Piazza Martiri, 1 - 30035 Mirano (VE) codice fiscale C.F. 82002010278 - P.I. 00649390275, nella persona del sindaco Tiziano Baggio domiciliato per la carica presso il Comune di Mirano, il quale agisce in esecuzione della delibera n. ... del

Premesso che

- la Città metropolitana di Venezia (Cmve) è proprietaria di un'area a bosco di circa 27 ettari in Comune di Mirano, denominata Bosco del Parauro di cui circa 23 ettari sono rappresentati da un bosco planiziale propriamente detto e da un ex vivaio dedicato all'uso arbo-colturale lasciato alla crescita naturale con le piante a cui si aggiungono circa 4 ettari, nei quali è in corso un programma di riforestazione;
- il bosco planiziale sopra citato rappresenta uno dei primi esempi di boschi di pianura realizzati nel territorio della Cmve su progetto dell'Ex Azienda regionale foreste del Veneto nel 1991, ed è caratterizzato da specie arboree autoctone tipiche dell'associazione vegetazionale del quercu-carpinetu tra cui farnia, carpino, acero, frassino, olmo, nocciolo ed altri, ma anche da biocenosi legate agli ambienti igrofilo ed idrofilo essendo presenti due stagni;
- il bosco in parola rappresenta un polmone verde della Cmve, in particolare del territorio del Comune di Mirano e svolge molteplici funzioni ecologiche quali aumentare la biodiversità, conservare la stabilità del suolo e del sottosuolo, bloccare l'erosione, purificare le acque e proteggere le riserve di acqua, tutelare raggruppamenti vegetali particolari, conservare specie rare o minacciate; mitigare gli eccessi climatici delle zone circostanti, fissare l'anidride carbonica che concorre, insieme agli altri gas climalteranti, ai cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell'aria, attutire i rumori;
- il bosco in parola, dato il suo pregio e la sua valenza naturalistica, svolge anche una importante funzione ricreativa ed educativa;
- al fine di migliorare la percorrenza del bosco l'area è stata dotata alcuni anni fa di un percorso naturalistico con idonea cartellonistica, che descrive le specie floro – faunistiche ivi presenti;

Preso atto dell'esperienza positiva fin qui maturata nella gestione, finalizzata ad armonizzare i progetti, i programmi e le azioni da realizzare presso l'area naturale, con sviluppo di sinergie ed ottimizzazione delle risorse disponibili.

Richiamata la Delibera di Consiglio metropolitano relativa alla variazione di Bilancio n. 8/2025 del 09/05/2025 con cui viene individuata nell'allegato XX la valorizzazione patrimoniale del Bosco del Parauro.

Considerato che

- Cmve e Comune di Mirano hanno interesse a garantire che il Bosco del Parauro continui a svolgere le proprie funzioni ecologica, ricreativa ed educativa soprattutto nella prospettiva di una sua più ampia valorizzazione ecologico-naturalistica e di una fruizione responsabile da parte di tutta la cittadinanza con particolare attenzione agli studenti di tutte le fasce di età;
- il Comune di Mirano con nota prot. 46345/2024 del 15/10/2024 ha manifestato la volontà di procedere alla definizione di una nuova concessione attraverso la quale, congiuntamente con il ruolo dell'Ente proprietario teso a garantire la funzione ecologica propria del Bosco, di migliorare ed aumentare le attività di fruizione dell'area verde in sinergia con le diverse azioni finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale del territorio, ponendosi in prima linea, in collaborazione con la Cmve nella progettualità dell'ampliamento del Bosco avvenuta nel 2021, come occasione non solo di ampliamento forestale, ma anche come luogo di divulgazione, di sensibilizzazione e di incontro.

Preso atto che i sopralluoghi effettuati nel 2024 hanno evidenziato:

- una struttura forestale la cui componente arborea si caratterizza per la moderata variabilità degli elementi botanici presenti all'interno dell'area: la composizione specifica del bosco è determinata in pioppi, frassino, carpino, farnia, salice, olmo, acero, ontano e altre specie;
- che il fitto intreccio di rovi e rami presente in alcune parti del bosco e l'imbonimento di alcuni fossati (a causa di accumulo di materiale organico e crescita di piante nel sedime dei fossati) non permettono di massimizzare le funzioni ecologiche del bosco quali protezione del suolo, la conservazione delle fonti idriche, la preservazione della biodiversità, lo stoccaggio del carbonio.

Ritenuta strategica la gestione coordinata e unitaria del Bosco con il Comune di Mirano.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 AREA OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'area oggetto della presente concessione è ubicata in Mirano (Ve) via Parauro 84, ed è identificata al Catasto Terreni del Comune di Mirano al Fg. 12, con i seguenti mappali:

Mappale	Descrizione censuaria
1006	Semin. Arbor. cl. 2 [^] Ha. 02.42.20

271	Seminativo cl. 3 [^] Ha 00.19.90
842	Seminativo cl. 3 [^] Ha 00.94.35
843	Seminativo cl. 3 [^] Ha 00.09.65
876	Semin. Arbor. cl. 2 [^] Ha. 00.99.08
878	Semin. Arbor. cl. 2 [^] Ha. 05.01.18
911	Seminativo cl. 1 [^] Ha 00.01.70
913	Seminativo cl. 1 [^] Ha 00.25.25
915	Semin. Arbor. cl. 2 [^] Ha. 00.85.95
917	Seminativo cl. 3 [^] Ha 09.19.20
994	Semin. Arbor. cl. 2 [^] Ha. 00.90.10

ART 2 FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1. Le parti si impegnano a garantire le funzioni ecologica, ricreative ed educativa del Bosco del Parauro, individuato all'art.1.

ART. 3 OBIETTIVI e ATTIVITA' DELLA CMVE

1. La Cmve, in quanto ente proprietario dell'area oggetto della concessione, nel corso della durata della presente concessione si propone di migliorare la funzione ecologica del bosco, riconducendo il sistema bosco ad una forma di governo razionale, rispettando la struttura ecologica seminaturale attuale e favorendo il rinnovo delle componenti vegetali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al punto 1 la CmVE effettuerà alcune attività di manutenzione per ripristinare l'equilibrio sostenibile del sistema vegetazionale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
3. Nel corso della realizzazione delle attività sopra indicate da parte del soggetto concedente CMVE, saranno interdetti gli accessi nelle aree interessate, previa comunicazione al Comune di Mirano concessionario.

ART. 4 OBIETTIVI e ATTIVITA' DEL COMUNE DI MIRANO

1. Il Comune di Mirano, in quanto ente locale territorialmente competente dell'area oggetto della concessione e in quanto interessato a massimizzare la fruizione dell'area si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
 - garantire la fruizione dell'area boscata;
 - valorizzare il ruolo del bosco rispetto agli aspetti legati alla divulgazione ambientale;
 - enfatizzare la funzione ricreativa ed educativa del Bosco;
 - garantire che la percorrenza dei sentieri all'interno del bosco avvenga in sicurezza e apporre la segnaletica necessaria a tal fine.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al punto 1 il comune di Mirano pertanto si impegna a:
 - garantire l'apertura al pubblico del Bosco da parte di privati che potrà svolgersi sia nei giorni feriali sia in quelli festivi. Resta inteso che in caso di eventi atmosferici o condizioni di instabilità meteo si dovrà evitare la presenza di persone anche all'interno dell'area boscata. L'accesso ai visitatori sarà interdetto anche durante l'effettuazione delle attività di

manutenzione, limitatamente alla durata di svolgimento delle stesse. Le attività di apertura e chiusura possono essere svolte anche con il supporto di soggetti terzi appositamente convenzionati con il Comune;

- organizzare eventi formativi di sensibilizzazione ed educazione;
- promuovere iniziative, anche mediante la pubblicazione del materiale informativo, didattico e di approfondimento sul sito web del comune e social media;
- effettuare la pulizia dei rifiuti rispetto ai momenti di fruizione organizzati;
- promuovere eventi relativi ai temi della sostenibilità ambientale e della conservazione della natura e delle sue risorse con le scuole di ogni ordine e grado della Cmve.

3. il Comune di Mirano, in qualità di concessionario dell'area oggetto di concessione, si impegna altresì a garantire la sicurezza dei fruitori del bosco, assicurando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le attività di cui al punto precedente non devono essere svolte in prossimità delle zone interdette per l'esecuzione degli interventi di manutenzione di cui all'art. 3 comma 2;
- divieto di accesso e svolgimento di attività in occasione di eventi atmosferici avversi;
- stipula della polizza assicurativa di cui al successivo art. 12.

Art. 5. ULTERIORI IMPEGNI DEL COMUNE DI MIRANO

1. Il Comune di Mirano, per perseguire gli obiettivi sopra descritti, potrà contribuire ulteriormente al miglioramento delle infrastrutture atte alla fruizione del Bosco, previo assenso della Città metropolitana di Venezia.

Art. 6 LOCALI E SPAZI AFFIDATI

1. La Città metropolitana, oltre alle aree boschive sopra indicate, mette a disposizione del Comune di Mirano, che potrà concederne l'uso ad un soggetto terzo come definito dall'art. 4, per le attività di cui agli articoli precedenti:

- 1 aula didattica con servizi igienici (normali e per disabili)
- 1 locale uso ufficio
- 1 locale uso magazzino/laboratorio
- 1 aula didattica all'aperto.

2. L'aula didattica viene posta in uso al di fuori degli orari scolastici durante la quale è affidata all'Istituto 8 Marzo -Lorenz.

I locali coperti sono dotati d'illuminazione naturale e artificiale e riscaldamento/raffrescamento.

L'utilizzo di spazi condivisi sarà disciplinato secondo quanto previsto dal disciplinare di utilizzo dei locali scolastici della Città metropolitana di Venezia in uso extrascolastico.

ART. 7 CONSEGNA

1. Il Bosco, per gli obiettivi e le attività di cui all'art. 4, viene consegnato in gestione al Comune di Mirano, che lo ha accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna a riconsegnare l'area alla scadenza della presente concessione, senza manomissioni di sorta, salvo il

normale deperimento, immediatamente libero da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.

2. Al termine del rapporto saranno altresì consegnate le migliorie apportate e le addizioni, regolarmente realizzate ai sensi del precedente art. 4, senza che nulla sia dovuto dalla CMVe concedente.

ART. 8 – COLLABORAZIONI

1. Il Comune di Mirano può stipulare accordi di gestione, in armonia con gli obiettivi della presente concessione, con un soggetto terzo, o un raggruppamento di più entità, in possesso dell'esperienza e delle capacità tecniche e gestionali adeguate.

2. Argomento di detto accordo riguarderà, in particolare, l'attività didattica sui temi naturalistici all'interno del Bosco, come a titolo esemplificativo, l'organizzazione di laboratori, centri estivi, corsi e conferenze, pulizia di eventuali rifiuti derivanti dall'incuria dei frequentatori e attività di apertura e chiusura del Bosco.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE, CESSIONE O TRASFERIMENTO.

1. È vietata la subconcessione. È altresì vietata la cessione o il trasferimento a qualsiasi titolo della presente concessione.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune s'impegna ad attivare tutte le procedure necessarie e di competenza ai fini sia del rilascio delle autorizzazioni necessarie alle attività previste dalla presente concessione, sia ai fini di divulgare la conoscenza del Bosco presso le scuole dell'Infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

ART. 11 - ACCERTAMENTI

1. La Città metropolitana di Venezia potrà accedere in qualsiasi momento all'area per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse dell'amministrazione stessa, previa comunicazione all'ente comunale.

ART. 12 – COPERTURA RISCHI e RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Mirano in quanto concessionario assume ruolo e responsabilità di custode dell'area boschiva concessa, ai sensi e nei limiti di legge. Il suddetto custode esonera conseguentemente la Città Metropolitana di Venezia da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che possano eventualmente derivare da fatti, atti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, per le attività di propria competenza, manlevando l'ente proprietario dalle responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 del codice civile per cause dipendenti dal bene ricevuto in custodia o comunque riconducibili alla propria attività di gestione, a persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all'interno dell'area concessa.

2. La percorrenza dei sentieri all'interno del bosco da parte di ogni singolo soggetto fruitore dovrà necessariamente avvenire con diligenza e senso di responsabilità e adottando comportamenti personali e di gruppo volti a garantire la massima sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente circostante. In tal senso il custode dovrà pertanto apporre adeguata segnaletica.

3. Il Comune di Mirano, in qualità di custode e soggetto gestore del bosco, sarà tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi gravanti sui soggetti fruitori dello spazio.

4. La predetta polizza assicurativa dovrà coprire l'intero periodo di durata della presente concessione. Eventuali franchigie saranno a totale onere del concessionario. Il concessionario dovrà far pervenire copia dell'avvenuto pagamento della suddetta polizza alla Città Metropolitana di Venezia tramite PEC.

ART. 13- REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla presente concessione qualora ravvisasse un uso del bene concesso incompatibile con la sua destinazione o un uso diverso dalle ragioni a base della concessione stessa o in caso di inosservanza degli obblighi che il Comune si assume mediante la sottoscrizione della presente concessione.

In particolare:

- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nell'atto di concessione;
- destinazione del bene ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- altri gravi inadempimenti da parte della concessionaria.

2. La revoca ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione della relativa contestazione e dichiarazione di decadenza.

ART. 14 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è fissata in anni 5, decorrenti dalla data della stipula della presente.

2. È ammessa proroga giustificata della concessione alle medesime condizioni per un periodo non superiore ad un anno previa comunicazione via Pec al Comune di Mirano concessionario da parte della CMVE concedente.

3. Non è ammesso il rinnovo tacito. La concessione è rinnovabile previa ridefinizione delle condizioni originarie tra concedente e concessionario, a cui seguirà l'adozione di espresso provvedimento della CMVe concedente.

4. Alla scadenza il Bosco del Parauro sarà restituito alla piena disponibilità della Città metropolitana di Venezia, libero da persone e cose così come previsto all'art. 5.

5. Il recesso anticipato del Comune di Mirano concessionario dovrà essere comunicato almeno sei mesi prima alla CMVe concedente ed essere adeguatamente giustificato.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

1. La presente concessione è esente da bollo e sarà registrata solo in caso d'uso ed a cura e spese del Comune di Mirano, ai sensi dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che si è provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente concessione e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della concessione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

1. Ogni avviso o comunicazione relativa alla Concessione deve essere inviata ai seguenti recapiti:
 - per il Comune di Mirano
PEC: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it
 - per la Città Metropolitana di Venezia, San Marco, 2662 - Venezia
Area Area Tutela Ambientale
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Il presente Atto, composto da n. 7 pagine, viene sottoscritto dalle parti, per presa visione ed accettazione di tutte le condizioni imposte.

Per la Città Metropolitana di Venezia.
La Dirigente dell'Area Tutela Ambientale
dott.ssa Cristiana Scarpa

Per il Comune di Mirano
Il Sindaco
Tiziano Baggio